

STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

San Donato Milanese

STATUTO

Approvato con D.M. 26 aprile 2001
Con Modifiche del 27 Ottobre 2006

Uffici: Viale Alcide De Gasperi, 3
Laboratori: Via Galileo Galilei, 1
Tel.: 02.51604.1 – Fax: 02.514286 – Email: mail@ssc.it

INDICE

INDICE	2
TITOLO I	3
Natura ed attività della Stazione sperimentale per i Combustibili	3
Art. 1	3
(Natura e sede)	3
Art. 2	3
(Funzioni)	3
TITOLO II	4
Organi	4
Art. 3	4
(Organi della Stazione)	4
Art. 4	4
(Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione)	4
Art. 5	5
(Riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)	5
Art. 6	6
(Nomina e scioglimento del Consiglio di amministrazione)	6
Art. 7	6
(Il Presidente)	6
Art. 8	7
(Il Collegio dei revisori contabili)	7
TITOLO III	9
Struttura Organizzativa	9
Art. 9	9
(Il Comitato scientifico)	9
Art. 10	10
(Il Direttore generale)	10
Art. 11	11
(Il Direttore scientifico)	11
Art. 12	11
(Dotazione complessiva del personale e struttura organizzativa della Stazione sperimentale)	11
Art. 13	11
(Accordi di collaborazione)	11
Art. 14	12
(Incarichi temporanei di collaborazione)	12
TITOLO IV	12
Gestione finanziaria e disposizioni varie	12
Art. 15	12
(Fonti di finanziamento e Gestione finanziaria)	12
Art. 16	13
(Vigilanza)	13
Art. 17	13
(Rinvio)	13
Art. 18	13
(Controllo della Corte dei Conti)	13
Art. 19	13
(Norme transitorie)	13

TITOLO I

NATURA ED ATTIVITÀ DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Art. 1

(Natura e sede)

1. La Stazione sperimentale per i Combustibili, di seguito indicata “Stazione sperimentale”, istituita con regio decreto 23.3.1940, n. 744 è Ente pubblico economico, sottoposto al regime di diritto privato, con sede in San Donato Milanese
2. La Stazione è disciplinata dalle norme del decreto legislativo 29.10.1999, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente Statuto.
3. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali la Stazione si avvale dei mezzi finanziari derivanti dallo svolgimento di attività di carattere economico, dalla riscossione dei contributi a carico delle imprese e dalle altre entrate determinate da specifiche norme giuridiche.

Art. 2

(Funzioni)

1. In relazione al settore di competenza nonché dei servizi di interesse e di possibile applicazione da parte dell'industria in generale, la Stazione persegue il progresso tecnico ispirato ai criteri della promozione della sicurezza e della sostenibilità ambientale. In particolare svolge:
 - a) attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva, curando lo studio e la ricerca innovativa relativa ai prodotti ed ai processi di produzione;
 - b) attività di ricerca e controllo relativi alla sicurezza e all'inquinamento;
 - c) attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi;
 - d) analisi e controlli;
 - e) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;
 - f) partecipazione all'attività di normazione tecnica;
 - g) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
 - h) attività ad essa affidata dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;
 - i) promozione ed attuazione di iniziative di interesse nazionale nei settori di competenza.

TITOLO II

ORGANI

Art. 3

(Organi della Stazione)

1. Sono organi della Stazione:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 4

(Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per i Combustibili è composto di n. 12 membri di cui:
 - n. 3 in rappresentanza delle Industrie petrolifere per la lavorazione del grezzo importato e imprese commerciali per l'importazione di prodotti petroliferi
 - n. 3 in rappresentanza delle Industrie per l'estrazione del grezzo nazionale e l'immissione in rete del gas naturale
 - n. 2 in rappresentanza delle Industrie per l'importazione ed il commercio di combustibili solidi fossili e di combustibili alternativi.
 - un membro ciascuno in rappresentanza:
 - del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
 - del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
 - del Ministero dell'Ambiente
 - della Regione Lombardia.
2. Il Consiglio di amministrazione è l'organo amministrativo della Stazione. Stabilisce le direttive generali dell'attività. Delibera in merito al bilancio previsionale annuale, alle sue revisioni nei casi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità, ed al bilancio di esercizio. Decide i programmi annuali di attività e ne verifica il regolare svolgimento.

In particolare:

 - a) elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente;
 - b) delibera lo Statuto e le eventuali modifiche;
 - c) determina, previa individuazione delle imprese cui è preordinata l'attività svolta dalla Stazione, i criteri e la misura dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29.10.1999 n. 540, nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità;
 - d) delibera il regolamento di amministrazione e di contabilità ed ogni altro eventuale regolamento interno che si rendesse necessario
 - e) nomina il Direttore generale, ne stabilisce il compenso e ne delibera la revoca;
 - f) nomina eventualmente il Direttore scientifico, ne stabilisce il compenso e ne delibera la revoca;

- g) nomina i componenti dell'eventuale Comitato scientifico e determina gli eventuali emolumenti dei componenti esterni;
- h) determina gli emolumenti per il Presidente, per i componenti del Collegio dei revisori ed eventualmente per i componenti del Consiglio di amministrazione;
- i) delibera la struttura organizzativa della Stazione e la dotazione complessiva del personale;
- l) delibera il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da applicare al personale della Stazione;
- m) decide la costituzione di strutture comuni con altre Stazioni sperimentali;
- n) determina i criteri per la stipula degli accordi di collaborazione, ai sensi del successivo art. 13 al presente Statuto;
- o) fissa i criteri generali per definire il tariffario delle analisi;
- p) delibera ogni atto di straordinaria amministrazione.

Art. 5

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

1. Subito dopo la notifica del decreto di nomina del Consiglio di amministrazione, il Consigliere più anziano di età fra i Consiglieri uscenti e riconfermati, convoca la riunione di insediamento e la presiede fino alla elezione del Presidente, nel rispetto del successivo art.7, 1° comma.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso al domicilio di ciascun Consigliere, che deve essere fatto pervenire non oltre il settimo giorno precedente a quello dell'adunanza.
Analogo avviso, entro il medesimo termine, è fatto pervenire al domicilio dei Revisori contabili.
L'avviso di convocazione deve contenere la data e l'ora della riunione, l'ordine del giorno ed eventuali documenti in merito ai quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi.
3. Il Consiglio si riunisce annualmente in almeno due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del documento previsionale annuale.
Si riunisce inoltre quando lo richiedono il Presidente o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio col voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.
6. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Le votazioni concernenti fatti e situazioni personali sono adottate sempre a scrutinio segreto.

7. Alle adunanze del Consiglio partecipano il Collegio dei revisori e il Direttore generale. Quest'ultimo funge anche da segretario e provvede al processo verbale delle sedute.

Art. 6

(Nomina e scioglimento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale è nominato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sulla base delle designazioni dei settori imprenditoriali contribuenti e delle amministrazioni interessate.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive che non siano giustificate per iscritto.
4. Le eventuali dimissioni da parte dei Consiglieri vanno indirizzate al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato e per conoscenza al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Presidente del Collegio dei revisori.
5. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, si provvede alla nomina dei sostituti con le modalità di cui al precedente comma 1. I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito. Nell'ipotesi in cui venga a mancare la maggioranza dei componenti, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dichiara la decadenza del Consiglio di amministrazione e provvede alla sua integrale ricostituzione.
6. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per gravi violazioni di legge, ovvero quando risulti impedita l'attuazione dei fini istituzionali della Stazione sperimentale.
7. In caso di decadenza o scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nomina un Commissario straordinario cui viene affidata l'ordinaria amministrazione della Stazione sperimentale per il periodo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Art. 7

(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione. Entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio stesso, si procede alla sua elezione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato

raggiunga la maggioranza dei presenti il Consiglio decade. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell'Art. 6 comma 7. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

2. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto una sola volta.
3. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale della Stazione sperimentale, con la facoltà di conferire le relative procure e/o deleghe. E' legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della Stazione;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
 - c) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale e eventualmente la sua revoca;
 - d) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale, la nomina dei componenti del Comitato scientifico, l'eventuale nomina del Direttore scientifico e l'eventuale revoca di questo.
 - e) propone al Consiglio di amministrazione il documento previsionale annuale della Stazione sperimentale ed il bilancio di esercizio;
 - f) stipula, sulla base della decisione del Consiglio di amministrazione, il Contratto Collettivo di Lavoro del Personale;
 - g) assume, in caso di necessità e d'urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione anche attraverso conferimenti di incarichi di consulenza informandone il Consiglio di amministrazione;
 - h) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore generale, la struttura organizzativa e la dotazione complessiva del personale.
4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 8

(Il Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da:
 - a) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
 - b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
 - c) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dall'associazione più rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione sperimentale, d'intesa con le altre associazioni interessate.
2. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, durano in carica cinque anni e possono essere confermati. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, a norma del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Collegio dei revisori contabili:
 - a) nomina, fra i propri componenti, il Presidente del Collegio;
 - b) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c) collabora con il Consiglio di amministrazione nella sua funzione di controllo;
 - d) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del bilancio di esercizio alla risultanze della gestione;
 - e) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - f) esamina il documento previsionale annuale, fornendo opportuno giudizio per la parte di sua competenza;
 - g) effettua verifiche di cassa.
4. Lo svolgimento di ciascuna di queste attività del Collegio dei revisori contabili è documentato in appositi verbali. Copia dei verbali deve essere trasmessa, entro quindici giorni, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
5. I componenti del Collegio dei revisori contabili possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ma esercitano le proprie funzioni collegialmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
6. Per quanto non previsto dal presente Statuto, al Collegio dei revisori contabili si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.
7. Il Collegio dei revisori contabili deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio, a tre riunioni del Collegio, decade dall'ufficio. Il Revisore supplente assume l'ufficio di Revisore effettivo. Qualora venga a mancare il Presidente del Collegio dei revisori contabili, ricostituito il Collegio, si elegge il nuovo Presidente.
8. Le deliberazioni del Collegio dei revisori contabili debbono essere prese a maggioranza.
9. Gli emolumenti dei componenti del Collegio dei revisori contabili fanno carico al bilancio della Stazione sperimentale e sono determinati tenuto conto della tariffa dei dottori commercialisti ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 10.10.1994 n. 645 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 9 **(Il Comitato scientifico)**

1. Il Comitato scientifico ove ritenuto utile ed opportuno, è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Su proposta del Presidente, il Consiglio può in ogni momento disporre la revoca, per giustificati motivi, di un singolo componente del Comitato Scientifico e provvedere alla sua sostituzione.

Il Comitato scientifico è composto da non più di cinque esperti scelti tra personalità tecnico-scientifiche con riferimento alle funzioni di cui all'art. 2, di cui :

- tre proposti da ciascuno dei tre settori industriali di cui all'art. 4.1.
- due proposti dalle Amministrazioni pubbliche ed Enti locali rappresentati nel Consiglio di amministrazione.

2. Il Comitato Scientifico riferisce al Direttore Generale in merito agli indirizzi della ricerca e della sperimentazione, segnalando le opportunità offerte dal mercato e proponendo progetti di attività scientifica.

Svolge anche incarichi specifici ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione.

Esercita il ruolo di consulenza scientifica e tecnica in ordine alle attività della Stazione.

3. Il Comitato Scientifico si riunisce con frequenza almeno trimestrale. E' convocato da chi lo presiede mediante avviso a ciascun componente, spedito non oltre il decimo giorno precedente quello dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare e la data e l'ora di convocazione.

Chi presiede il Comitato può invitare di volta in volta esperti esterni o interni alla Stazione, con il compito di assistere il Comitato stesso nell'esame di argomenti specifici.

Egli provvederà, inoltre, alla redazione dei verbali delle riunioni che verranno trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore generale.

Il Comitato presenta inoltre al Consiglio di amministrazione - per il tramite del Presidente, in occasione della discussione del programma annuale preventivo - una relazione riassuntiva dell'attività svolta dallo stesso Comitato nei 12 mesi precedenti.

Ai componenti esterni del Comitato Scientifico compete il rimborso delle spese vive (viaggio, pernottamento e soggiorno) sostenute per partecipare alle riunioni oltre a quanto previsto dalla lettera g), 2° comma dell'art. 4

Art. 10
(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Il Direttore generale è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi stabiliti. Imposta, coordina e controlla l'attività della Stazione sperimentale. Ha la responsabilità dell'esecuzione delle delibere del Consiglio, dell'attuazione del programma annuale e del rispetto del documento previsionale annuale approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
3. Il Direttore generale svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) è titolare dei poteri decisionali di spesa ai fini dell'applicazione delle norme vigenti, inclusi i decreti legislativi sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
 - b) ricerca le opportunità di attività e di finanziamenti per la formulazione delle proposte di programma;
 - c) predispone il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - d) cura la valorizzazione e la diffusione dei risultati;
 - e) predispone il documento previsionale annuale, le sue revisioni ed il bilancio di esercizio;
 - f) conferisce gli incarichi previsti dalla struttura organizzativa, distribuisce i compiti e le responsabilità, organizza i servizi, adotta i provvedimenti necessari al rispetto dei regolamenti;
 - g) definisce le carriere e decide promozioni e aumenti di merito dei dipendenti;
 - h) esercita i poteri di spesa nei limiti dei poteri conferiti e del documento previsionale, ed ogni altra funzione attribuitagli da leggi o regolamenti;
 - i) esercita ogni altro potere di gestione non espressamente attribuito agli organi della Stazione;
 - j) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualità di segretario, senza diritto di voto;
 - l) conferisce incarichi temporanei e l'affidamento di servizi, sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione;
 - m) provvede alla stipula di accordi di collaborazione, come previsto dall'art. 13;
 - n) gestisce i rapporti con le Organizzazioni Sindacali, di intesa con il Presidente;
 - o) determina le tariffe per analisi attenendosi ai criteri generali fissati dal Consiglio di amministrazione;
 - p) firma la corrispondenza nei limiti delle attribuzioni sopra indicate, e può delegare la firma a funzionari.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, anche a tempo determinato.
5. In caso di inosservanza delle direttive del Consiglio di amministrazione, di violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il

Consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti ed udito il Direttore generale, può risolvere il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sua sostituzione.

6. Non può essere nominato Direttore generale chi è membro del Consiglio di amministrazione o lo è stato fino a meno di centoottanta giorni prima della nomina del Direttore generale.

Art. 11 **(Il Direttore scientifico)**

1. Il Direttore scientifico sovrintende alla attività scientifica della Stazione sperimentale, nei limiti dei programmi e degli obiettivi indicati dal Consiglio di amministrazione; presiede il Comitato scientifico ove costituito e rimane in carica fino alla scadenza del consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
2. Nell'ipotesi in cui il Direttore scientifico non sia stato istituito, le sue funzioni sono svolte dal Direttore generale.
3. In caso di inosservanza delle direttive del Consiglio di amministrazione, questo, previa contestazione degli addebiti e udito il Direttore Generale, può sollevarlo dall'incarico e provvedere alla sua sostituzione.

Art. 12 **(Dotazione complessiva del personale e struttura organizzativa della Stazione sperimentale)**

1. La dotazione complessiva del personale e la struttura organizzativa della Stazione sperimentale sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.
2. Per determinate esigenze inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni, con le stesse modalità di cui al comma 1, la Stazione sperimentale può costituire, anche in eccedenza alla dotazione complessiva del personale, rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 13 **(Accordi di collaborazione)**

1. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai compiti istituzionali, la Stazione sperimentale può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali od internazionali, anche ricevendone contributi.

2. Alla stipula degli accordi di cui al comma precedente provvede il Direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
3. Al termine dell'accordo il Direttore Generale valuta i risultati dell'attività svolta ed il conseguimento degli obiettivi previsti e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

(Incarichi temporanei di collaborazione)

1. Per l'attuazione dei programmi di cui al precedente art. 13 il Direttore generale ha facoltà di conferire incarichi temporanei di collaborazione o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati sulla base di apposito regolamento da emanarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29/10/99 n. 540 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15

(Fonti di finanziamento e Gestione finanziaria)

1. La Stazione sperimentale provvede al finanziamento delle proprie attività a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 540 del 29.10.1999 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il documento previsionale annuale è redatto secondo il criterio della competenza economica ed è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento; esso viene trasmesso al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro 15 giorni dalla sua deliberazione.
4. Il documento previsionale è accompagnato da:
 - a) la relazione del Collegio dei revisori contabili;
 - b) una relazione che illustra i programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
 - c) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relativa nota integrativa ed è corredato da relazione illustrativa delle attività a cura del Presidente e dalla relazione del Collegio dei revisori contabili. Il bilancio di esercizio è trasmesso al Ministero

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro 15 giorni dalla sua deliberazione.

6. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite con apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione. Detto regolamento prevede altresì l'introduzione di una contabilità economica analitica per centri di costo.
7. I progetti di documento previsionale e di bilancio di esercizio devono essere comunicati ai Revisori contabili almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio di amministrazione.

Art. 16 **(Vigilanza)**

1. Sui rilievi formulati dal Ministero vigilante, relativi agli atti deliberativi indicati all'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 540 del 29.10.1999 e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Se il Ministero non si pronuncia entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle delibere riesaminate gli atti si intendono approvati.

Art. 17 **(Rinvio)**

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel decreto legislativo n. 540 del 29.10.1999 e successive modifiche e integrazioni, e nel presente Statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme degli artt. 2363 e seguenti del codice civile.

Art. 18 **(Controllo della Corte dei Conti)**

1. La Stazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi degli art. 2 e seguenti della legge 21 marzo 1958 n. 259 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 19 **(Norme transitorie)**

1. Il Consiglio di amministrazione nominato con D.M. 9/10/2000 con un limite temporale di tre anni, continua a svolgere la propria funzione fino al compimento del quinquennio ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente Statuto.
2. Il Collegio dei revisori nominato con D.M. 14/2/2001 con un limite temporale di tre anni continua a svolgere la propria funzione fino al compimento del quinquennio ai sensi dell'art. 8, comma 2 del presente Statuto.

3. Fino all'approvazione, da parte della Stazione sperimentale dei regolamenti di amministrazione e contabilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, continuano ad avere applicazione le disposizioni vigenti alla data dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in materia di organizzazione contabile, sistemi di scritture e bilanci.
4. Il Direttore di ruolo statale in carica alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, svolge le funzioni di Direttore generale sino alla nomina definitiva del Direttore generale.